



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DEL 238

Torino, 09/05/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Carlotta SALERNO
Chiara FOGLIETTA	Jacopo ROSATELLI
Paolo MAZZOLENI	Rosanna PURCHIA
Giovanna PENTENERO	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Gabriella NARDELLI

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO PROPOSTO AVANTI IL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORD. N. 131/2022 DEL 20.10.2022 (PROT. ED. N. 2022-4-5971) DI DEMOLIZIONE OPERE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI (LITE N. 559/2022 EB)

Con ricorso proposto avanti il TAR Piemonte, pervenuto al Comune di Torino in data 23 dicembre 2022, la Società VILBETA s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor *omissis*, chiede l'annullamento "dell'ordinanza 20 ottobre 2022, Prot. Ed. N. 2022-4-5979 - Ord. n° 131/2022 (notificata alla ricorrente Vilbeta s.r.l. in data 21 ottobre 2022 a mezzo p.e.c.; oltreché al signor *omissis* ed alle società Aurelia s.r.l. e Combo s.r.l.) in cui la Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Torino – "VISTO il referto del nucleo tecnico del Servizio in data 19/08/2022 per opere in assenza di SCIA e in contrasto con il P.R.G. art. 2 punto 8 c. 13 delle NUEA e art. 2 e 7 del Regolamento Comunale di disciplina del contributo di costruzione ed in violazione dell'art. 8 c. 1 L.R. 19/99, art. 48 L.R. 56/77 e art. 16 c. 1 DPR 380/01, in Torino, via della ROCCA 16, consistenti in: - Cambio di destinazione d'uso con opere in assenza di titolo abitativo in contrasto con l'Art. 2 punto 8 c. 13 delle NUEA e dell'Art. 2 e 7 del Regolamento

Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione ed in violazione dell'Art. 8 c. 1 della L.R. 19/99, dell'Art. 48 della L.R. 56/77 e dell'Art. 16 c. 1 del DPR 380/01; - Realizzazione di soppalco a uso deposito in violazione dell'Art. 77.1 del R.E. e Art. 2 comma 31 delle NUEA. L'accesso a tale soppalco avviene tramite una scaletta rimovibile, in contrasto con quanto previsto dal Regolamento Edilizio; - Sostituzione dei serramenti della veranda prospiciente il cortile interno e sostituzione della copertura in lamiera con una traslucida; - Realizzazione di un disimpegno atto all'accesso al bagno con affaccio su via della Rocca e all'ufficio accanto; - Dal rilievo eseguito in sede di sopralluogo si sono evidenziate inoltre le seguenti opere che, pur non essendo identificate come elementi in contrasto con la normativa edilizia di riferimento, devono essere comunque assentite da parte della Soprintendenza in quanto edificio vincolato ai sensi della Legge 1089/39; ° L'apertura presente tra l'ingresso e il primo vano alla sua destra è stata chiusa; ° Il bagno con affaccio su via della Rocca, in origine a servizio della camera da letto, è stato modificato, diminuendo le sue dimensioni (pari a circa 119x195 cm) e realizzando un disimpegno di collegamento con l'ufficio in posizione centrale. Dal disimpegno è altresì possibile accedere all'ufficio ad angolo (in origine camera), in cui il collegamento con l'ufficio a fianco (in origine soggiorno) è stato murato: ° L'accesso al vano scala dal disimpegno al di sotto del detto soppalco è stato chiuso; ° Il disimpegno di fronte all'ingresso all'U.I., superata la veranda, dà accesso sulla sinistra a un locale cucina,. Collegato a un vano (in origine denominato "camera" che oggi è privo di arredo. L'accesso al vano scala da questo vano, indicato nell'ultima planimetria licenziata è stato chiuso" ha ingiunto alla ricorrente Vilbeta s.r.l. – oltreché al signor omissis ed alle società Aurelia s.r.l. e Combo s.r.l. "di provvedere alla demolizione delle opere sopradescritte con conseguente ripristino dello stato dei luoghi".

Visto il parere favorevole della Divisione Edilizia Privata – Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
di autorizzare la Città, in persona del Sindaco, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti il TAR Piemonte dalla VILBETA s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor *omissis*, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di

legge comprese quella di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella